



ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI

Viale dei Gerani, 1 - 60019 - **SENIGALLIA** (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421



Tel. 0717922289 _ Fax 07165487 mail: anic83300c@istruzione.it

pec : anic83300c@pec.istruzione.it

sito web <http://www.istitutomarchetti.edu.it>

IPOTESI DICONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

L'Istituto Comprensivo "G. Marchetti", istituzione scolastica autonoma, garantisce il diritto all'istruzione e adegua l'organizzazione complessiva del lavoro al Piano dell'Offerta Formativa così come deliberato dal Consiglio d'Istituto. Il personale docente e ATA è dunque impegnato a rispettare e perseguire le finalità e gli obiettivi del PTOF nell'espletamento del servizio.

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Senigallia Marchetti".
2. Il presente contratto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/2020.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2020, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento su richiesta delle parti, previo accordo delle stesse, per problematiche importanti che emergano nel corso dell'anno scolastico o a seguito di eventuali modifiche derivanti da accordi nazionali o da norme di legge.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali vigenti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni dall'invio della richiesta.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali nella scuola, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di incrementare la qualità dell'offerta formativa sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, nonché quello di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione di conflitti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente.
2. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, sentita la RSU.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'F. B.', followed by the initials 'EF', and then a cluster of three distinct signatures on the right side.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Gli elementi conoscitivi dell'informazione sono trasmessi dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali come previsto all'art. 5 del CCNL del comparto.

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 29 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);



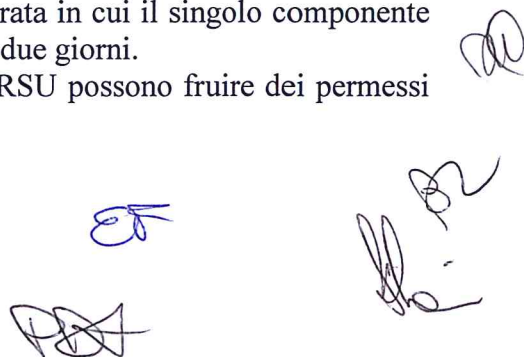
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno diritto ad uno spazio (bacheca) nel quale affiggere documenti relativi all'attività sindacale e all'accesso a strumenti tecnologici e informatici, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, per gestire la comunicazione con il personale. La bacheca è situata presso ogni plesso.
2. La RSU e/o le OO.SS. sono responsabili dell'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare a richiesta, per la propria attività sindacale, l'aula magna della scuola secondaria di I grado "G. Marchetti" concordando con il dirigente gli orari e le modalità di utilizzo.
4. Il dirigente trasmette per posta elettronica alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di non recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.

Art. 10 - Permessi sindacali per l'esercizio del mandato di RSU

1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statuari delle OO.SS., nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalle R.S.U. permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dall'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998.
2. Le ore complessive di permesso sono pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La RSU con accordo al suo interno, gestirà i permessi in modo autonomo, dando comunicazione al dirigente scolastico della data e della durata in cui il singolo componente intende fruirne con un preavviso, possibilmente, di almeno due giorni.
4. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l'esercizio della funzione.



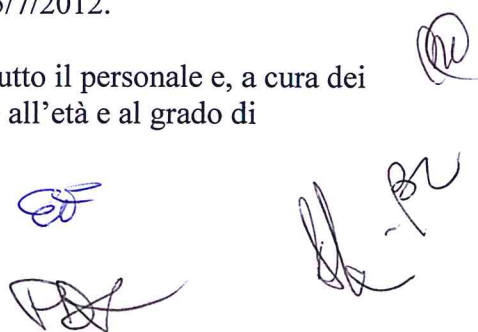
Art. 11 – Assemblee sindacali

1. Il diritto alla partecipazione ad assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro, è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Ricevuta la richiesta il dirigente tempestivamente pubblica l'avviso ed informa il personale con circolare interna. Il personale è tenuto a comunicare l'adesione entro i termini indicati dall'amministrazione e comunque con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. La mancata comunicazione implica, per il dipendente, la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Il dirigente scolastico avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari con almeno 24 ore di anticipo.
6. Qualora le assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A. siano convocate in presenza di attività didattica, si definisce di mantenere in servizio un Collaboratore Scolastico per i plessi di scuola dell'infanzia e della scuola primaria Sant'Angelo, due collaboratori scolastici nei due plessi maggiori (scuola primaria Rodari e scuola secondaria di I grado Marchetti) e un Amministrativo per gli Uffici di segreteria. Sono fatte salve eventuali soluzioni organizzative, discrezionalmente assunte dal dirigente scolastico allo scopo di favorire, pur nel rispetto delle condizioni di sicurezza, la partecipazione alle assemblee di un maggior numero di unità di collaboratori scolastici.
7. Anche nel caso in cui l'adesione del personale docente sia totale e dunque in assenza di attività didattica, nel plesso che ospita gli uffici di segreteria sono mantenuti in servizio almeno un collaboratore scolastico che assicuri la vigilanza all'ingresso e almeno un assistente amministrativo se l'assemblea è convocata in coincidenza con attività di segreteria indifferibili.
8. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede per sorteggio tra il personale in servizio nello stesso plesso, escludendo dal sorteggio quello che sia già stato precedentemente utilizzato.

TITOLO III - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ART. 12 - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c.4 lettera c.1);

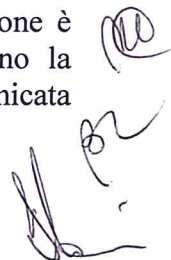
1. I contenuti, la durata, la modalità di effettuazione dei corsi di formazione inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il riconoscimento dei crediti formativi pregressi sono disciplinati dagli Accordi Stato-Regioni del 21/11/2011 e del 25/7/2012.
2. L'informazione in materia di sicurezza è realizzata a favore di tutto il personale e, a cura dei docenti, anche a favore degli alunni, con le modalità più idonee all'età e al grado di maturazione degli stessi.



3. Nei limiti delle risorse disponibili sono realizzate attività di formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.
4. La partecipazione all'attività di formazione in materia di sicurezza è obbligatoria e, essendo considerata tempo di servizio, dà luogo a recupero delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo.
5. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere eletto anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
6. Per l'espletamento dei compiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il RLS utilizza appositi permessi orari retribuiti necessari per:
 - consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione nell'Istituto;
 - consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
 - consultazione in merito all'organizzazione della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti;
 - frequenza di corsi per una formazione adeguata e comunque di durata non inferiore a quella prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - partecipazione alla riunione periodica prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. I soggetti sindacali firmatari del presente contratto e il RLS hanno diritto ad accedere ai locali dell'Istituto, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, anche durante le ore di servizio, salvaguardando le attività di docenza e scolastiche in genere.
8. Le visite potranno essere effettuate congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
9. Il Dirigente scolastico consulta preventivamente il RLS per:
 - la designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione;
 - la valutazione dei rischi;
 - la realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituto;
 - l'organizzazione dei corsi di formazione;
 - la sicurezza afferente all'igiene e alla salute dei lavoratori e dei discenti.
10. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Art. 13 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. L'incarico alle figure sensibili alle quali l'Amministrazione ha garantito la formazione è rinnovato automaticamente sino al determinarsi di situazioni nuove che richiedano la revisione degli incarichi stessi. La revoca dell'incarico va motivata e comunicata all'interessato nonché al RSPP e al RLS.



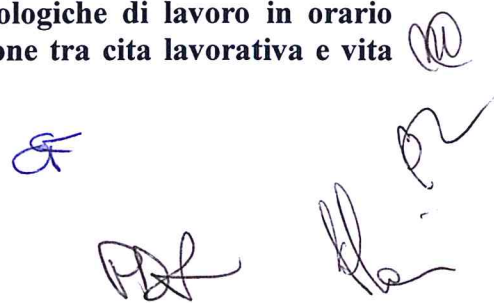
Art. 14 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c.4 lettera c.6)

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. In relazione al personale collaboratore scolastico i criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'apertura e la chiusura delle diverse sedi dovrà essere garantita negli orari stabiliti;
 - la fascia di flessibilità non può essere superiore all'ora.
3. Non può beneficiarne più di un assistente amministrativo per volta.
4. Il recupero, sia per i collaboratori scolastici, sia per gli assistenti amministrativi, va effettuato preferibilmente entro la giornata e comunque non oltre la settimana successiva.
5. In caso di più richieste incompatibili con la qualità dei servizi, si applicherà il criterio della rotazione.

Art. 15 - Criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c.4 lett c.7)

1. Le risorse eventualmente disponibili, destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF e con il Piano di Formazione d'istituto, saranno ripartite nella seguente misura:
 - 80% della disponibilità per il personale docente;
 - 20% per il personale ATA;
2. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.

Art. 16 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)- (Art. 22, c. 4, lett. c.8);



1. Non è richiesto al personale di effettuare prestazioni lavorative al di fuori dell'orario di servizio, fatta eccezione per gli adempimenti rientranti nella funzione docente.
2. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:
 - a) le comunicazioni di servizio vengono effettuate dal personale di segreteria in orario lavorativo di apertura degli uffici, a partire dalle ore 7.30 e comunque non oltre le ore 17.00;
 - b) il sabato saranno effettuate entro le ore 14,00.
 - c) La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico da parte del personale di segreteria avverrà con le medesime regole.
 - d) I limiti orari di cui ai due commi precedenti non valgono per il dirigente scolastico, i cui ritmi di lavoro potrebbero rendere necessario l'invio di comunicazioni anche oltre gli orari predetti. Le comunicazioni inviate oltre le ore 17.00 si intendono ricevute il giorno successivo, quelle inviate entro le ore 17.00 si intendono ricevute il giorno stesso.
 - e) È fatta salva la possibilità per il personale di segreteria di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
 - f) Le comunicazioni inerenti le assenze devono essere inviate dal personale docente e ATA alla segreteria con preavviso, di norma, di almeno tre giorni, per il rispetto del diritto alla disconnessione del personale assistente amministrativo e per consentire l'invio delle relative eventuali autorizzazioni entro gli orari sopra concordati.
 - g) Comunicazioni/richieste relative ad assenze inviate oltre le ore 17.00 si intendono ricevute il giorno successivo.

Art. 17 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica. (Art. 22, c.4, lett. c.9)

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**PARTE SECONDA
TITOLO I**

Art. 18 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/20 è complessivamente alimentato da:
 - a) Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c) eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

EF

PPA

mi
P
li

- e) eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente [o a seguito di variazione del P.A.] da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 19 – Fondi finalizzati

1. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a:

- a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 35.301,64;
- b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 907,94;
- c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 3.855,20;
- d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.305,20;
- e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 788,12;
- f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.290,13;
(+ € 1.351,11 derivanti da economie dell'a.s.precedente)
- g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 € 11.180,96 lordo dipendente;
- j) per la formazione del personale direttamente gestita dalla scuola (nota AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019) € 1.795

Il compenso per le attività complementari di educazione fisica sarà corrisposto nella misura oraria corrispondente alla realizzazione delle attività secondo i parametri di calcolo delle ore eccedenti comunicati dal MIUR. La misura massima entro la quale è consentito retribuire con tale modalità il personale docente di scienze motorie e sportive che svolge l'attività è quello comunicato dal MIUR. Eventuali altre attività sportive potranno essere retribuite a carico del FIS.

Art. 20– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise, detratta la quota relativa all'indennità di direzione del DSGA, tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del



personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 23.573,73 (75% del fondo) e per le attività del personale ATA € 7.857,91 (25% del fondo). A ciò si aggiungono le economie del Fondo a.s. 2018/19 e a.s. 2017/18 (istruzione domiciliare); pertanto la quota lordo dipendente utilizzabile per le diverse componenti professionali è quella di seguito indicata:

a) personale docente: 75% FIS a.s. 2019/20: € 23.573,73

economie a.s. 2018/19: € 1.732,50

economie istruzione domiciliare: € 3.475,82

totale utilizzabile a.s. 2019/20: € 28.782,05

b) personale ATA: 25% FIS a.s. 2019/20 : € 7.857,91

economie a.s. 2018/19: € 991,50

totale utilizzabile a.s. 2019/20: € 8.849,41

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo a.s. 2019/20 confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto di approvazione del PTOF, dell'annuale delibera del Collegio docenti di approvazione delle attività per l'a.s. in corso e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito come segue tra le aree di attività di seguito specificate:

- a) supporto alle attività organizzative - collaboratori del dirigente scolastico: € 2.450,00. lordo dipendente
- b) supporto alle attività organizzative - figure di presidio ai plessi: € 3.062,50
- c) supporto alla didattica – coordinatori di classe e tutor dei docenti in anno di prova: € 3.640,00
- d) supporto alle attività organizzative e alla didattica - referenti di particolari attività, commissioni e gruppi di lavoro, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, compenso forfetario per la disponibilità alla partecipazione a viaggi di istruzione di più giorni: € 8.855,00
- e) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa - progetti di potenziamento delle competenze linguistiche (lingua straniera), di promozione della lettura, di potenziamento delle competenze matematiche, musicali, artistiche, di cittadinanza, di orientamento, progetti in continuità tra diversi ordini di scuola: € 10.762,50.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. intensificazione del carico di lavoro per supporto dell'amministrazione o della didattica: € 5.825,00 corrispondenti a complessive 466 ore per le seguenti attività del personale collaboratore scolastico:

- servizio su più sedi (€ 250,00, corrispondenti a n. 20 ore individuali)
- lavori di piccola manutenzione (€ 250,00, corrispondenti a n. 20 ore individuali)
- servizio esterno (€ 162,50, corrispondenti a n. 13 ore individuali)

EF

AD

ME

for

- registrazione alunni che fruiscono del servizio mensa (€ 125,00, corrispondenti a n. 10 ore individuali)
 - collaborazione con gli uffici di segreteria e dirigenza e con il referente di plesso, nei tre plessi di maggiori dimensioni (€ 187,50 corrispondenti a n. 15 ore individuali)
 - collaborazione nella gestione e distribuzione del materiale di pulizia (€ 387,50 corrispondenti a n. 31 ore individuali)
 - collaborazione con il DSGA per le sostituzioni interne del personale ATA nella sede di servizio (€ 387,50 corrispondenti a n. 31 ore individuali)
- b. intensificazione del carico di lavoro per supporto amministrativo: € 1.363,00 lordo dipendente, corrispondenti a complessive 94 ore per le seguenti attività del personale assistente amministrativo:
- supporto amministrativo gestione Erasmus (€ 464,00 lordo dipendente, corrispondenti a 32 ore)
 - supporto amministrativo adempimenti connessi all'obbligo vaccinale (€ 464,00 lordo dipendente, corrispondenti a 32 ore)
 - predisposizione atti istruttori per l'assegnazione del bonus premiale al personale docente e formulazione graduatorie d'istituto personale ATA (€ 435,00 lordo dipendente, corrispondenti a 30 ore)
- c. ore eccedenti: € 500,00 lordo dipendente, corrispondenti a n. 40 ore complessive per il personale collaboratore scolastico
- d. ore eccedenti: € 1.160,00 lordo dipendente, corrispondenti a n. 80 ore complessive per il personale assistente amministrativo.
3. I fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, pari ad € 788,12, sono incrementati di ulteriori € 1.239,11 derivanti da economie dell'a.s. 2018/19, per un totale pari ad € 2.027,23 lordo dipendente, utilizzabili per le diverse componenti professionali come di seguito specificato:
- a) personale docente: € 1.824,51 lordo dipendente, pari al 90% delle disponibilità e corrispondenti a 52 ore di insegnamento per contrasto alla dispersione, recupero, insegnamento dell'italiano agli alunni di recente immigrazione;
 - b) personale ATA € 202,72 lordo dipendente, pari al 10% delle disponibilità e corrispondenti a n. 16 ore per attività proprie del profilo professionale del collaboratore scolastico.

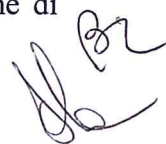
Art. 23 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La valorizzazione della professionalità del personale docente avviene sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti. L'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001 è conforme ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.
 2. Le risorse complessivamente assegnate, pari ad € 11.180,96, relative al corrente anno scolastico sono assegnate come di seguito:
- a. i compensi sono ripartiti in misura proporzionale al punteggio attribuito a ciascun avente diritto, a seguito di motivata valutazione, sulla base del peso assegnato a ogni descrittore espli-

- registrazione alunni che fruiscono del servizio mensa (€ 125,00, corrispondenti a n. 10 ore individuali)
 - collaborazione con gli uffici di segreteria e dirigenza e con il referente di plesso, nei tre plessi di maggiori dimensioni (€ 187,50 corrispondenti a n. 15 ore individuali)
 - collaborazione nella gestione e distribuzione del materiale di pulizia (€ 375,00 corrispondenti a n. 30 ore individuali)
 - collaborazione con il DSGA per le sostituzioni interne del personale ATA nella sede di servizio (€ 387,50 corrispondenti a n. 31 ore individuali)
- b. intensificazione del carico di lavoro per supporto amministrativo: € 1.363,00 lordo dipendente, corrispondenti a complessive 94 ore per le seguenti attività del personale assistente amministrativo:
- supporto amministrativo gestione Erasmus (€ 464,00 lordo dipendente, corrispondenti a 32 ore)
 - supporto amministrativo adempimenti connessi all'obbligo vaccinale (€ 464,00 lordo dipendente, corrispondenti a 32 ore)
 - predisposizione atti istruttori per l'assegnazione del bonus premiale al personale docente (€ 435,00 lordo dipendente, corrispondente a 30 ore)
- c. ore eccedenti: € 500,00 lordo dipendente, corrispondenti a n. 40 ore complessive per il personale collaboratore scolastico
- d. ore eccedenti: € 1.160,00 lordo dipendente, corrispondenti a n. 80 ore complessive per il personale assistente amministrativo.
3. I fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, pari ad € 788,12, sono incrementati di ulteriori € 1.239,11 derivanti da economie dell'a.s. 2018/19, per un totale pari ad € 2.027,23 lordo dipendente, utilizzabili per le diverse componenti professionali come di seguito specificato:
- a) personale docente: € 1.824,51 lordo dipendente, pari al 90% delle disponibilità e corrispondenti a 52 ore di insegnamento per contrasto alla dispersione, recupero, insegnamento dell'italiano agli alunni di recente immigrazione;
 - b) personale ATA € 202,72 lordo dipendente, pari al 10% delle disponibilità e corrispondenti a n. 16 ore per attività proprie del profilo professionale del collaboratore scolastico.

Art. 23 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La valorizzazione della professionalità del personale docente avviene sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti. L'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001 è conforme ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.
2. Le risorse complessivamente assegnate, pari ad € 11.180,96, relative al corrente anno scolastico sono assegnate come di seguito:
- a. i compensi sono ripartiti in misura proporzionale al punteggio attribuito a ciascun avente diritto, a seguito di motivata valutazione, sulla base del peso assegnato a ogni descrittore esplicativo dei diversi criteri di valutazione deliberati dal Comitato di valutazione. Rimane di



competenza del dirigente scolastico, ai sensi dell'art.1 comma 127 della L. 107/2015, l'individuazione degli aventi diritto.

- b. l'applicazione del suddetto criterio per la determinazione dei compensi avviene dividendo l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate per la somma dei punteggi attribuiti a ciascun docente da valorizzare, in modo da attribuire un valore economico unitario ai punteggi. Il prodotto di tale valore per il punteggio ottenuto da ciascun docente individuato quale meritevole di accesso al fondo determinerà l'entità del compenso da attribuire. I criteri sopra stabiliti consentono un'attribuzione allo stesso tempo oggettiva e significativamente differenziata dei predetti compensi (ai sensi del D. Lgs. 74/17).
 - c. Il compenso minimo erogabile è pari ad € 200 (lordo dipendente); il massimo è pari ad € 1200 (lordo dipendente).
 - d. Il personale che può accedere al bonus deve essere nella misura minima del 15% del personale in servizio e max del 30%.
 - e. Alle risorse assegnate per l'a.s. in corso si aggiungono le economie dell'a.s. precedente, pari ad euro 31,32.
3. In caso di chiarimenti da parte del MIUR e/o di accordo tra il MIUR e la parte sindacale circa la possibilità di utilizzo di tale risorsa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (art.1, comma 249 della legge 160/2019), il dirigente scolastico provvederà ad una riapertura del tavolo negoziale, in tempi compatibili con l'effettiva possibilità di utilizzo della somma, per la contrattazione della risorsa.

Art. 24 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico è indicato, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati. alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 25 Attribuzione dei compensi

1. Non saranno erogati compensi senza l'effettivo riscontro delle attività svolte. A tal fine saranno attivate modalità di verifica dal dirigente scolastico o dal direttore dei servizi (quest'ultimo relativamente al solo personale ATA). Il personale ha l'obbligo di documentare le attività aggiuntive, anche quelle funzionali e/o eccedenti (straordinario).
2. La retribuzione sarà corrisposta con le scadenze previste dal Cedolino Unico, al termine delle attività e comunque entro l'anno scolastico di riferimento, previa valutazione positiva

EF

AD

PR

del lavoro effettivamente svolto e documentato. Nessun compenso sarà erogato in assenza di documentazione e verifica.

3. I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola.
4. In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del DS o del DSGA, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento
5. Le ore eccedenti saranno utilizzate per sostituzione dei colleghi assenti in caso di assenza di personale disponibile in orario nell'organico dell'Autonomia.

Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi, come specificato nell'art. 22, comma 2 lett. a).
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce nel Piano di lavoro e delle attività del personale ATA il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI

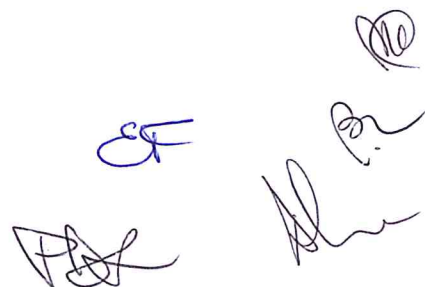
Art. 27 - Variazioni della situazione

1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.

Art. 28 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste siano state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 29 - Clausole di rinvio

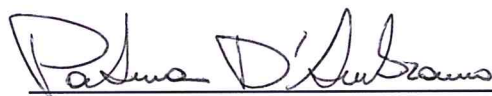


1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del CCNL, comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente contratto integrativo è coerente.
2. Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nella materie di contrattazione.

Art. 30 – Verifica organi di controllo

1. La presente ipotesi di Contratto integrativo di istituto, corredata delle relazioni tecnico – finanziaria di compatibilità redatta dal DSGA e illustrativa del Dirigente scolastico, sarà sottoposta alla verifica degli organi di controllo (Revisori dei Conti), a norma delle disposizioni vigenti.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni e agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto integrativo di Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto integrativo di istituto e le disposizioni e accordi nazionali di riferimento prevalgono, con decorrenza retroattiva, questi ultimi.
4. A seguito di riscontro positivo da parte degli organi di controllo, ovvero decorsi 15 giorni senza che sia stato formulato il relativo parere, la presente ipotesi di contratto integrativo d'istituto diviene definitiva.

PARTE PUBBLICA (dirigente scolastico)



RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)

Licastro Barbara



Ponzetti Ginetta: non firmataria

Di Ianni Adelchi



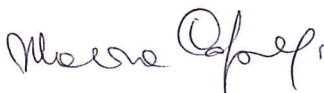
OO.SS. TERRITORIALI

FLC/CGIL: Fontana Eleonora



CISL/SCUOLA: assente

UIL/SCUOLA: Capomagi Marina



GILDA/UNAMS: assente

SNALS/CONFSAL: Marchetti Carlo (lascia la seduta alle ore 13.00)